

*Dott. Michele Gavras*

Repertorio n. 3.707

Raccolta n. 2.422

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO  
DELLA SOCIETA' "LA FABBRICA S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di ottobre  
- 18.10.2021 -

in Legnago, Via Matteotti n. 97, nel mio studio, alle ore undici e minuti trenta.

Innanzitutto a me dott. Michele Gavras, notaio in Legnago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona,

si è costituito il signor:

- ONGARO MASSIMO, nato a Legnago (VR) il giorno 14 agosto 1970, domiciliato per la carica in Cerea (VR), Via Guglielmo Oberdan n. 10, codice fiscale NGR MSM 70M14 E512I, cittadino italiano.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata unipersonale "LA FABBRICA S.R.L.", con sede in Cerea (VR), Via Guglielmo Oberdan n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03472050230, capitale sociale int. vers. euro 62.461,75 (sessantaduemilaquattrocentosessantuno virgola settantacinque), numero R.E.A. VR-339164, società costituita in Italia e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte del "Comune di Cerea" con sede in Cerea (VR) dal 3 aprile 2018, mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno ed in quest'ora è stata convocata l'assemblea del socio unico della predetta società per discutere e deliberare, in parte straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Variazioni Statuto sociale: modifiche riferimenti in merito a Revisore e Organi di Controllo, Clausola Arbitrale, Libro soci, Sede. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il comparente invita quindi me notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Si dà atto di quanto segue:

assume la Presidente dell'assemblea, a sensi dell'art. 11, lett. d), del vigente statuto sociale, l'amministratore unico signor Ongaro Massimo, il quale chiama a fungere da Segretario me Notaio.

Il Presidente dell'assemblea constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata per oggi, in questo luogo, alle ore undici e minuti trenta, con le modalità ed i tempi previsti dal vigente statuto;

- che è presente il socio unico, detentore dell'intero capitale sociale e titolare del diritto di voto, "COMUNE DI CEEA", con sede in Cerea (VR), Via XXV Aprile n. 52, codice fiscale 00659890230, rappresentato dall'assessore signor Lan-

REGISTRATO ALL'AGENZIA  
ENTRATE DI VERONA

il 29/10/2021  
N° 39347 Serie 1T  
Esatti € 356,00

za Matteo, nato a Bovolone (VR) il giorno 14 ottobre 1980, giusta delega in data 6 ottobre 2021 del Sindaco del Comune di Cerea, signor Franzoni Marco, che, previo riscontro della sua regolarità, è stata acquisita agli atti sociali;

- che è presente l'Organo Amministrativo, in persona di se medesimo, quale Amministratore Unico.

Tutto ciò constatato,

dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ai sensi di legge e di statuto.

Preso la parola, il Presidente passa alla trattazione dell'o.d.g., ponendo l'accento sul fatto che la società è attualmente controllata da un socio unico che è anche Ente Pubblico. Di qui l'obbligo di meglio riportare i riferimenti normativi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016), tra cui in particolare la nomina dell'organo di controllo o revisore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs.. Di conseguenza, anche ai sensi della nuova normativa di cui al D.Lgs. 14/2019, propone di meglio disciplinare in tal senso le suddette figure all'interno del vigente statuto sociale, con la conseguente modifica dell'attuale art. 15 ed con l'introduzione di un nuovo art. 19, nel testo di cui a breve darà lettura, quale disposizione generale che tra l'altro richiami la suddetta normativa, che dovrà prevalere sulle previsioni statutarie laddove sia in contrasto con queste.

Il presidente, inoltre, in considerazione della necessità di adeguamento dello statuto alla nuova normativa in ordine alla soppressione del libro soci, di cui alla L. 2/2009, propone ai presenti di introdurre un apposito articolo che preveda la tenuta facoltativa di un "libro delle comunicazioni", che contenga indirizzi e recapiti dei soci da utilizzare anche in alternativa a quelli comunicati al Registro delle Imprese; propone quindi di modificare in tal senso tutti i richiami al "libro soci" presenti all'interno dello statuto e di introdurre all'uopo nel suddetto nuovo articolo 19 la disciplina delle comunicazioni sociali, nel testo di cui a breve darà lettura.

Con l'occasione, allo scopo di adeguarli alla vigente normativa in materia, propone di modificare l'art. 2 - relativo alla sede legale, e l'articolo 18 - relativo alla clausola compromissoria - dello statuto vigente.

A tal fine, il presidente, dà lettura dello statuto sociale che propone all'assemblea del socio unico di adottare, contenente tutte le modifiche e/o integrazioni sopra esposte, in particolare relative agli articoli 2, 15, 18 e 19, nonché tutti i richiami contenuti nelle varie disposizioni statutarie relativi al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016), al libro soci, all'organo di controllo ed al revisore.

A questo punto, dopo breve discussione, udito l'esposto del Presidente, il socio unico, come sopra rappresentato,

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 2, 15 e 18 del vigente statuto sociale e di introdurre l'articolo 19, nei termini proposti dal presidente, nel seguente nuovo testo:

"Art. 2 - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Cerea, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato."

"Art. 15 - Organo di controllo

Le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate, a scelta dell'Assemblea dei Soci, anche fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, qualora se ne ravvisi comunque l'opportunità:

- ad un Organo di controllo e/o ad un Revisore;
- ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme di cui infra e, per quanto ivi non previsto, si applicano in ogni caso le norme dettate in tema di Società per Azioni;
- salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);
- nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

Nel caso in cui i Soci scelgano che la funzione di Revisione sia affidata ad un Revisore esso potrà essere nominato ed opererà come infra indicato.

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale per decisione dei soci o per obbligo di legge, questo sarà composto di tre membri effettivi, di cui due nominati dal Comune di Cerea quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468 comma 3 del codice civile ed uno nominato dall'assemblea con votazione in cui vi è obbligo di astensione da parte del Comune di Cerea nel caso di pluralità dei soci. In caso di nomina del Revisore questi sarà designato dal Comune di Cerea.

I soci provvederanno altresì a nominare i membri supplenti.

Il Collegio sindacale nomina il suo presidente tra i due membri nominati dal Comune.

Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere revocato secondo il disposto dell'art. 2400 del codice civile. I sindaci nominati dal Comune possono essere revocati solo da quest'ultimo.

L'assemblea determina il compenso dei sindaci nella seduta in cui provvede alla nomina. Per ciò che attiene alle funzioni, responsabilità, cause di ineleggibilità e decadenza, sostituzione ed al funzionamento del collegio si applicano le disposizioni del codice civile, artt. 2397-2409.

In particolare:

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 codice civile.

L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.; allo stesso può essere affidato l'incarico di esercitare la revisione legale dei conti; in questo caso (sia il Collegio Sindacale che il Sindaco Unico) dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente art. 13 (con la precisazione che il riferimento al Libro delle decisioni degli Amministratori deve intendersi sostituito dal riferimento al Libro delle decisioni dell'Organo di Controllo). Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissen-

ziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 10 lett. d) e e), alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

In alternativa all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro, la cui nomina spetterà al Comune di Cerea.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di decadenza previste dalle vigenti disposizioni.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa dal Comune di Cerea quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468 comma 3 del codice civile.

Il revisore legale svolge le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 39/2010; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 39/2010.

Si fanno comunque salve, ed in caso di incompatibilità prevalgono rispetto al presente statuto, le norme introdotte dal D.Lgs. 14/2019 e dal D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del suddetto D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016, la società è obbligata a nominare l'organo di controllo o il revisore per tutta la durata in cui vi sia il controllo pubblico della società stessa."

"Art. 18 - Clausola compromissoria

Salvo quanto previsto da norme inderogabili in materia, le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabi-

li del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 8."

#### "Art. 19 - Disposizioni generali

Per tutti i rapporti con società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e del revisore, se nominati è quello che risulta dal Registro Imprese.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal vigente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra, dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Nel caso in cui la Società risulti essere partecipata da amministrazioni pubbliche ai sensi del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), resta ferma la applicazione di detta normativa speciale, con la espressa previsione che, in caso di contrasto con quanto indicato nel presente Statuto, prevale quanto indicato dal suddetto Testo Unico.

In particolar modo si prevede, ai sensi dell'art. 16 del D.

Lgs. 175 del 19 agosto 2016, che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato sociale debba essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dal Comune di Cerea.";

2) di inserire tutti i richiami contenuti nelle varie disposizioni statutarie relativi al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016), al libro soci, all'organo di controllo ed al revisore, il tutto nei termini proposti dal presidente e senza alcuna modifica ai testi dallo stesso esposti, che qui si richiamano integralmente;

3) di delegare il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche e varianti richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione del presente verbale presso il competente Registro delle Imprese.

- - - -

Il presidente dell'assemblea, ai fini delle pubblicazioni di cui all'art. 2436 c.c., mi consegna quindi il testo aggiornato dello statuto sociale recante le modifiche testè deliberate che, firmato dal costituito e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane al comparente, presente l'intervenuto.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea ad ore dodici e minuti venti.

Tasse e spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al costituito, presente l'intervenuto, che a mia domanda, lo dichiara conforme alle loro volontà e con me notaio lo sottoscrive a norma di legge, alle ore dodici e minuti trenta.

L'atto consta di due fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su facciate sette e sin qui della presente, e da me notaio completato a mano.

F.to Massimo Ongaro

F.to Michele Gavras notaio

Allegato "A" all'atto N. 3.707 di Repertorio e N. 2.422 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESPOSITIVO E DIREZIONALE

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "La Fabbrica S.r.l.".

Art. 2 - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Cerea, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società, ha per oggetto:

a) la gestione e valorizzazione patrimoniale del Centro espositivo polifunzionale realizzato tramite il recupero degli immobili della Fabbrica Perfosfati Cerea sito in via Oberdan - via Libertà, con l'insieme degli impianti, strutture, infrastrutture e dei servizi afferenti allo stesso ed alle sue attività, costituente quartiere fieristico e centro servizi alle imprese destinato ad ospitare eventi e manifestazioni fieristiche, congressuali, convegnistiche e società ed enti di servizio all'impres e simili;

b) l'organizzazione, il coordinamento e la gestione in forma diretta o indiretta degli stessi eventi;

c) l'assunzione di qualsiasi iniziativa che possa andare a vantaggio delle aziende del territorio comunale e dei distretti in cui sono integrate, tramite la promozione, la formulazione e/o attuazione e/o gestione (anche in forma diretta) di specifici progetti e/o attività in materia di: marketing territoriale, sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività produttive, promozione dell'immagine e della conoscenza dei prodotti, commercializzazione dei prodotti stessi, consulenza direzionale e servizi integrati all'impresa, certificazione aziendale, di prodotto e di processo, servizi informatici, telematici e internet

d) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione

Nel perseguimento degli scopi sociali la società, caratterizzata dalla presenza del capitale pubblico locale maggioritario e dalla finalizzazione a scopi di pubblica

utilità, opererà secondo le modalità definite nell'apposita convenzione, con riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dal Comune di Cerea, armonizzando per quanto possibile attività e progetti anche nell'ambito della programmazione negoziata.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso:

società di scopo, controllate, collegate e/o partecipate, promuovendo o realizzando modelli organizzativi per la gestione di quanto sopra riportato; la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa o imprese idonee al raggiungimento dello scopo sociale; la collaborazione in qualsiasi forma con enti pubblici o privati per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune coerenti con l'oggetto sociale.

Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio immobiliare concesso e dei beni strumentale propri, la società potrà stipulare specifici contratti di noleggio, utilizzo o locazione a terzi.

#### Art. 4 - Durata della società

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata (salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti) o anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'Assemblea dei soci, nell'osservanza delle norme di legge e del presente statuto.

#### Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 62.461,75 (sessantaduemilaquattrocentosessantuno virgola settantacinque) ed è diviso in quote. Esso potrà essere aumentato a pagamento, anche con conferimenti in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia (art.2481-2481 bis-2481 ter) mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

Gli aumenti di capitale sono in ogni caso subordinati al voto favorevole del Comune di Cerea.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482 bis-2482 ter-2482 quater) mediante deliberazione dell'assemblea dei soci. Qualora il capitale sociale dovesse ridursi per effetto di perdite l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo modalità e termini, salvo quanto stabilito dal codice civile in materia.

#### Art. 6 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi

delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Art. 7 - Ammissione dei soci

Possono partecipare alla Società:

- a. il Comune di Cerea
- b. altri enti pubblici
- c. soggetti privati.

L'ammissione dei soggetti diversi dal Comune di Cerea, subordinata a specifica delibera di gradimento, è possibile a condizione che la maggioranza assoluta del capitale risulti in ogni momento detenuta dal Comune di Cerea.

Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'Organo Amministrativo.

L'Assemblea dei soci è competente a deliberare sulle singole domande di ammissione.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'ammissione di nuovi soci può avvenire per cessione di quote ovvero per sottoscrizione di nuove quote.

In relazione a ciò, l'Organo Amministrativo convoca l'assemblea dei soci:

\* per esprimere il gradimento sulla ammissione come soci dei terzi acquirenti di quota.

I soci che entrano a far parte della società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

\* per aumento del capitale con terzo sottoscrittore di nuove quote, nel rispetto del disposto dell'articolo 2481 cod.civ., sulla base del prezzo stabilito dall'assemblea dei soci e conseguentemente ai fini del suo ingresso in società.

Art. 8 - Recesso ed esclusione dei soci

a) Casi di recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

b) Modalità di esercizio del recesso

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

c) rimborso della partecipazione del socio receduto

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'assemblea dei soci tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta dal Collegio Arbitrale di cui all'art.18 del presente statuto.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura

corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

L'esclusione per giusta causa è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea dei soci nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- sia stato interdetto, sia stato dichiarato fallito o sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il Collegio Arbitrale di cui al successivo art.18 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Art. 9 - Trasferibilità delle quote - Prelazione - Gradimento

La trasferibilità delle quote sociali, totale o parziale, nel rispetto dell'art. 7 del presente statuto, è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) il socio che intenda alienare tutta o parte della propria quota è tenuto ad offrirla in prelazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del prezzo richiesto, al Comune di Cerea, il quale ha diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato;
- b) è fatto obbligo all'alienante di dare la medesima comunicazione, per conoscenza, all'Organo Amministrativo e, se esistente all'Organo di Controllo e/o al revisore;
- c) per le quote non optate, gli altri eventuali soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto secondo le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, sempre alle stesse condizioni;
- d) le quote per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili a terzi nei termini di cui sopra;
- e) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel

termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, le quote offerte. Decorso tale termine senza che si sia perfezionata la vendita, il socio alienante dovrà rinnovare il procedimento di prelazione, comunicando, con completezza e verità, le eventuali modifiche all'offerta precedente;

f) in caso di disaccordo sulla determinazione del prezzo da parte del socio cedente si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 18 del presente statuto. Il Collegio Arbitrale dovrà stabilire il prezzo entro 30 (trenta) giorni con riferimento esclusivo al valore patrimoniale della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del cedente. In tal caso i soci avranno diritto ad esercitare la prelazione entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione del Collegio Arbitrale.

g) deve essere rispettato il disposto dell'art. 7 del presente statuto.

#### Art. 10 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina, revoca degli amministratori che non siano di nomina diretta del Comune di Cerea;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo e/o del revisore, laddove gli eventuali sindaci o il revisore e la loro revoca non siano di nomina diretta del Comune di Cerea;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo(e/o statuto);

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

f) approvazione del budget, del piano pluriennale di esercizio e degli investimenti;

g) ogni operazione societaria non compresa nei documenti programmatici di cui sopra, che comporti rilevanti modifiche agli equilibri economico finanziari della società, e/o alle modalità della gestione operativa;

h) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali o personali;

i) ogni atto il cui valore superi i 50.000 (cinquantamila) euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del

necessario collegamento tra di essi esistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di 50.000 (cinquantamila) euro;

j) assunzioni di personale.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere a), d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottata con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 cod.civ.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Art. 11 - Assemblea dei soci

a) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in provincia di Verona.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante

dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal "libro delle comunicazioni" se volontariamente istituito ai sensi del successivo art. 19 del presente statuto, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. al domicilio risultante dal Registro delle Imprese).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

b) intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ai fini della presente disposizione, il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

c) rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 cod.civ..

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono

intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Il rappresentante non può assumere più di una delega. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

d) presidenza dell'assemblea

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

e) quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale salvo nel caso previsto al punto e) dell'art.12 del presente statuto, e cioè in caso di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

f) sistemi di votazione

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

g) verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in

allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

h) audio/video assemblea

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 12 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto. Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci , oppure quando

lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo espressamente indicato da ciascun socio nel "libro delle comunicazioni", se volontariamente istituito ai sensi del successivo articolo 19, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto e che rivesta tale qualifica sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente

articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### Art. 13 - Organo Amministrativo

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

La scelta relativa al sistema di amministrazione è rimessa alla decisione dei soci. La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ.;
- c) restano in carica di norma per un periodo di 5 (cinque) anni salvo diversa indicazione dei soci all'atto della nomina o comunque fino a revoca;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del cod.civ.;
- g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ..

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei membri viene nominata dal Comune di Cerea, quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468 comma 3 del codice civile, mentre gli altri consiglieri, in caso di pluralità dei soci, sono nominati dall'assemblea con votazione in cui vi è obbligo di astensione da parte del Comune di Cerea.

Gli amministratori nominati dal Comune di Cerea possono essere revocati solo da quest'ultimo.

La revoca di uno o più amministratori non comporta decadenza dell'intero consiglio.

I soci deliberano sulla opportunità di assegnare agli amministratori un emolumento per la propria attività, determinandone eventualmente l'ammontare. Agli amministratori spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio ufficio. Il tutto

nei limiti consentiti dall'art. 11 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016, ove applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, se questo non è nominato dai soci. Elegge altresì un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11 c. 9 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016, ove applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sia altrove, purché in provincia di Verona, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera o telefax spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax, spedito almeno due giorni prima dell'adunanza al domicilio di ogni consigliere.

Il Consiglio è pure validamente costituito, anche in assenza delle formalità suddette, se sono presenti tutti i consiglieri, tutti i sindaci (se previsti) e nessuno eccepisce il difetto di convocazione e/o di informazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le deliberazioni sono raccolte in apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario, nominato dal consiglio nell'ambito di ciascuna seduta e trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### Art. 14 Poteri dell'Organo Amministrativo

All'organo amministrativo spetta la gestione ordinaria della società. Nell'atto di nomina i soci determineranno i poteri attribuiti agli amministratori e definiranno quali siano le operazioni rientranti nella gestione ordinaria della società e fino a che importi di spesa, tenendo conto di quanto riservato dallo statuto alla decisione dei soci ai sensi dell'art.10, per i quali l'organo amministrativo dovrà agire appunto previa specifica delega da parte dell'assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione di ogni esercizio determineranno in coerenza con le linee programmatiche da seguire, un piano-programma in cui dovranno essere specificati gli obiettivi che la società si prefigge di raggiungere nel corso dell'esercizio stesso, oltre che i mezzi e le risorse all'uopo necessari. Congiuntamente al bilancio annuale deve essere presentato all'assemblea un rapporto annuale sulla gestione che fornisca informazioni sull'andamento riscontrato nell'esercizio precedente.

All'Amministratore Unico o, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di

Amministrazione spetta la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti un amministratore delegato, determinando i limiti della delega. Egli, nel rispetto delle indicazioni dell'assemblea e rispondendo al Consiglio, agisce legittimamente in nome e per conto della società.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare direttori o institori e procuratori speciali e ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato nei limiti della delega, o a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le decisioni del consiglio, salvo sia diversamente deliberato.

Art. 15 - Organo di controllo

Le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate, a scelta dell'Assemblea dei Soci, anche fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, qualora se ne ravvisi comunque l'opportunità:

- ad un Organo di controllo e/o ad un Revisore;
- ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme di cui infra e, per quanto ivi non previsto, si applicano in ogni caso le norme dettate in tema di Società per Azioni;
- salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);
- nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

Nel caso in cui i Soci scelgano che la funzione di Revisione sia affidata ad un Revisore esso potrà essere nominato ed opererà come infra indicato.

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale per decisione dei soci o per obbligo di legge, questo sarà composto di tre membri effettivi, di cui due nominati dal Comune di Cerea quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468 comma 3 del codice civile ed uno nominato dall'assemblea con votazione in cui vi è obbligo di astensione da parte del Comune di Cerea nel caso di pluralità dei soci. In caso di nomina del Revisore questi sarà designato dal Comune di Cerea.

I soci provvederanno altresì a nominare i membri supplenti.

Il Collegio sindacale nomina il suo presidente tra i due

membri nominati dal Comune.

Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere revocato secondo il disposto dell'art. 2400 del codice civile. I sindaci nominati dal Comune possono essere revocati solo da quest'ultimo.

L'assemblea determina il compenso dei sindaci nella seduta in cui provvede alla nomina. Per ciò che attiene alle funzioni, responsabilità, cause di ineleggibilità e decadenza, sostituzione ed al funzionamento del collegio si applicano le disposizioni del codice civile, artt. 2397-2409.

In particolare:

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 codice civile.

L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.; allo stesso può essere affidato l'incarico di esercitare la revisione legale dei conti; in questo caso (sia il Collegio Sindacale che il Sindaco Unico) dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente art. 13 (con la precisazione che il riferimento al Libro delle decisioni degli Amministratori deve intendersi sostituito dal riferimento al Libro delle decisioni dell'Organo di Controllo). Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco

dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 10 lett. d) e e), alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

In alternativa all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro, la cui nomina spetterà al Comune di Cerea.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di decadenza previste dalle vigenti disposizioni.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa dal Comune di Cerea quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468 comma 3 del codice civile.

Il revisore legale svolge le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 39/2010; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 39/2010.

Si fanno comunque salve, ed in caso di incompatibilità prevalgono rispetto al presente statuto, le norme introdotte dal D.Lgs. 14/2019 e dal D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del suddetto D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016, la società è obbligata a nominare l'organo di controllo o il revisore per tutta la durata in cui vi sia il controllo pubblico della società stessa.

Art. 16 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite, che deve essere discusso ed approvato dai soci.

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno reinvestiti nell'attività sociale o distribuiti secondo deliberazione dell'assemblea, nella misura da quest'ultima stabilita.

L'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altra destinazione. Il 5% (cinque per cento) sarà comunque destinato alla riserva legale.

Ove ricorrano particolari esigenze l'Organo Amministrativo può fare approvare il bilancio anche oltre il termine del trenta aprile, ma non oltre sessanta giorni da tale data.

#### Art. 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale uno o più liquidatore determinandone i poteri.

#### Art. 18 - Clausola compromissoria

Salvo quanto previsto da norme inderogabili in materia, le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 8.

#### Art. 19 - Disposizioni generali

Per tutti i rapporti con società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e del revisore, se

nominati è quello che risulta dal Registro Imprese.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal vigente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra, dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Nel caso in cui la Società risulti essere partecipata da amministrazioni pubbliche ai sensi del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), resta ferma la applicazione di detta normativa speciale, con la espressa previsione che, in caso di contrasto con quanto indicato nel presente Statuto, prevale quanto indicato dal suddetto Testo Unico.

In particolar modo si prevede, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016, che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato sociale debba essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dal Comune di Cerea.

F.to Massimo Ongaro

F.to Michele Gavras notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE  
ANALOGICO

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive  
modifiche, art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. MICHELE GAVRAS, Notaio residente in Legnago ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Verona, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file \*.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 26 agosto 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Legnago, Via Matteotti n. 97, lì 03 novembre 2021